food-law.it
studio di diritto alimentare | food law firm

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231.
Linee Guida Regione Emilia Romagna
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011"

Criticità del sistema sanzionatorio in materia di etichettatura

Prof. Avv. Paolo Borghi

Avv. Valeria Paganizza

- Problemi di diritto transitorio

- punti critici del d.lgs. n. 231/2017

- il problematico raccordo fra il d.lgs. n. 231/2017 e altre norme nazionali in tema di etichette alimentari

- coordinamento fra disciplina delle informazioni volontarie e sistema delle sanzioni

-competenze

09 05 2018

Alimenti & Salute

è anche una questione di etichetta

Bologna

16 Dicembre 2019

Problemi di diritto transitorio

Illeciti commessi fra l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1169/2011 e del d.lgs. n. 231/2017

Quali sanzioni?

Problemi di diritto transitorio
Le circolari

-Tipo di **atto amministrativo autonomo;**
-Atto **interno** tipico destinato all'**autoregolamentazione** di organi o uffici;
-**<u>Non hanno natura normativa né tantomeno forza di legge;</u>**
-Cons. St., sez v, 15.10.2010, n. 7521: per i destinatari le circolari sono vincolanti solo se legittime ma possono essere disapplicate se sono *contra legem*.

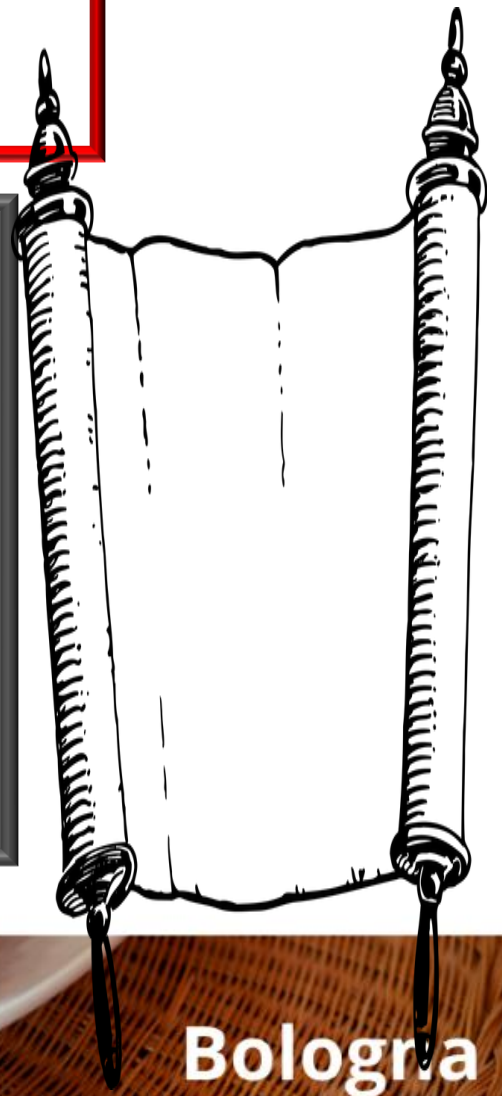

Problemi di diritto transitorio
Le circolari

TAR Lazio Roma, sez. III ter, 19 maggio 2011, n. 4397:

una circolare ministeriale non può prorogare il periodo di vigenza di una disposizione legislativa, avente carattere eccezionale, oltre il termine stabilito dal legislatore.

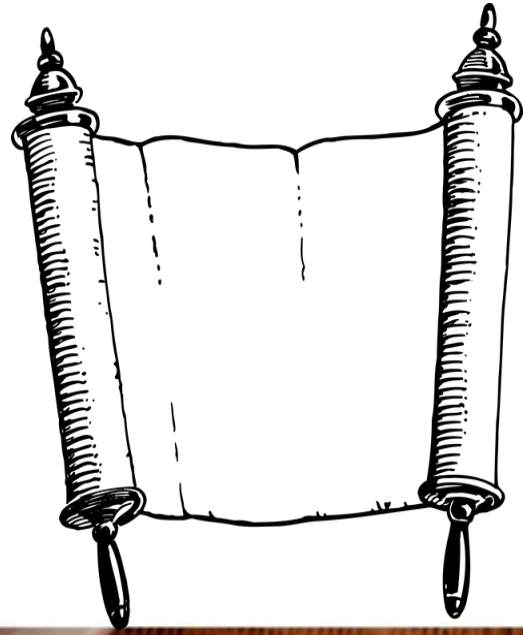

Problemi di diritto transitorio
Le circolari

La famigerata circolare del MISE del 06 marzo 2015,
Applicazione dell'articolo 18, in materia di sanzioni, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Problemi di diritto transitorio

Le circolari

Circolare del MISE del 06 marzo 2015 – criticità

-Natura della circolare;

-Errore contenutistico: principio di legalità - divieto di analogia per norme eccezionali (come le norme sanzionatorie)

"Art. 1 co. 2 L. 689/1981

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati".

-Errore contenutistico: la diversa ipotesi di successione tra direttive, tra regolamenti e tra una direttiva e un regolamento;

-Tutela posizioni soggettive coinvolte: la circolare non è pubblicata.

Problemi di diritto transitorio
Le circolari

Alcuni controllori hanno sanzionato sulla base della circolare…

MA… nota MISE 06.04.2018
Il decreto legislativo n. 231/2017 […] ha operato, con l'art. 30, comma 1,una abrogazione delle disposizioni nazionali in materia di etichettatura (articoli da 1 a 12 ed articoli 14, **18**, 29 e 30del D.Lgs. 109/1992) che **a seguito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 hanno perso di efficacia**, in quanto assorbite o superate dal regolamento stesso.

Punti critici del decreto
L'operatore del settore alimentare
Art. 2 definizioni

«soggetto responsabile»: l'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione;

È altresì individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

Punti critici del decreto
L'operatore del settore alimentare
Art. 2 definizioni

Nessuna precisazione per l'utilizzo del marchio in caso di licenza d'uso.

1. La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva. […]

4. La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.

del decreto

ssioni formali

31/2017

inazione dell'alimento in

7, paragrafi 1 e 4, del

to responsabile della

to di una somma da

guarda **esclusivamente errori**

ompor l'applicazione al soggetto

istrativa pecuniaria del pagamento di

uro.

Clausole di riserva – principio di assorbimento

Salvo che il fatto costituisca reato

Artt. 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 22, 23

D.lgs. n. 231/2017 e altre norme nazionali in tema di etichette alimentari

D. lgs

DM 0
10, de

Articolo 13 D. lgs. 231/2017

DECRETO 16 novembre 2017: origine del p oro → <u>decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109</u>

DECRETO 26 luglio 2017: Indicazione dell'origine del grano duro per pasta → <u>decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109</u>

DECRETO 26 luglio 2017: Indicazione dell'origine in etichetta del riso → <u>decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109</u>.

Regolamento (UE) 2018/775 sull'origine dell'ingrediente primario

a. Indicazione di origine fornita con un qualunque mezzo
(Ad eccezione delle denominazioni e indicazioni geografiche protette)
b. Origine ingrediente primario ≠ origine alimento

Indicazione dell'origine dell'ingrediente primario
O
Indicazione del fatto che l'origine dell'ingrediente primario non sia la stessa dell'alimento

Regolamento (UE) 2018/775 sull'origine dell'ingrediente primario

Linee guida della Commissione

-L'indicazione del **responsabile commerciale** non è considerata indicazione di origine;

-Esclusi dal regolamento **marchi di impresa registrati**;

-Le **denominazioni legali e usuali** che contengono un'indicazione geografica non sono considerate indicazioni di origine

-"**fatto in (paese)", "fabbricato in (paese)", "prodotto in (paese)",** sono da considerare indicazione dell'origine

-"**confezionato a" o "prodotto/fatto da X per Y" NON** sono da considerare indicazioni di origine

Regolamento (UE) 2018/775 sull'origine dell'ingrediente primario

Linee guida della Commissione

-Gli acronimi, le illustrazioni o altre diciture aggiunte su base volontaria al solo scopo di **aiutare i consumatori a individuare la propria lingua NON** sono indicazioni di origine;

-Le diciture quali "**genere", "tipo", "stile", "ricetta", "ispirato a" o "alla**" non dovrebbero, in linea di principio, essere considerate un'indicazione dell'origine

-Le **bandiere e/o le cartine geografiche** costituiscono i riferimenti più pertinenti all'etichettatura dell'origine

Regolamento (UE) 2018/775 sull'origine dell'ingrediente primario

Linee guida della Commissione

Identificazione dell'ingrediente primario

Qualitativo

Quantitativo

-Possibili più ingredienti primari;
-Possibile nessun ingrediente primario;
-Possibile obbligo di indicazione per alimento monoingrediente
-Necessaria indicazione anche se l'ingrediente può notoriamente avere origine solo extra UE
-Possibile che l'ingrediente primario sia un ingrediente composto (considerare interesse dei consumatori)

Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni
Art, 26 d.lgs. 231/2017

ICQRF

Ma…

2. Restano ferme le competenze spettanti **all'Autorità garante della concorrenza e del mercato** ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, **agli organi preposti all'accertamento delle violazioni**.

Informazioni volontarie e sistema delle sanzioni

Art. 16 D. lgs 231/2017
Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento

D. lgs. 206/2005 – parte II – Titolo III
Pratiche commerciali scorrette e pratiche commerciali ingannevoli

Competenze

Soggetto Accertatore

Luogo di accertamento dell'illecito

Luogo di commissione dell'illecito

Soggetto che irroga la sanzione

food-law.it

studio di diritto alimentare | food law firm

info@food-law.it